



ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2019

SERENA SERRAVALLE - IVAN VALIA

**Maternità surrogata e interesse superiore del  
minore.**

**Conversazione con Serena Serravalle.**

## **Maternità surrogata e interesse superiore del minore.**

### **Conversazione con Serena Serravalle.**

La maternità surrogata solleva numerose questioni di ordine giuridico, etico e morale, come la sua supposta contrarietà all'ordine pubblico, il ruolo che la derivazione biologica assume nella genitorialità, il significato della locuzione “preminente interesse del minore” o, come ha avuto recentemente modo di sottolineare la Corte costituzionale, la possibile lesione della dignità della donna<sup>1</sup>, che sembra costituire la ragione principale per la quale in Italia (e non solo) la pratica in oggetto sia considerata «illecita e immeritevole di tutela»<sup>2</sup>.

Illiceità e immoralità, nel campo del biodiritto, segnano due strade tortuose, che a volte si sovrappongono, spesso si separano, delle volte addirittura si confondono. Nel caso della maternità surrogata i due termini si avvicinano fortemente, soprattutto nel momento in cui il bambino viene considerato un “prodotto”, il mezzo attraverso il quale misurare il proprio desiderio di genitorialità o, in un senso ancora più ampio, lo strumento cui affidare addirittura la definizione di se stessi in quanto individui.

---

\* Professore associato di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Salerno.

\*\* Docente di Filosofia politica presso l'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro.

<sup>1</sup> Con la sentenza n. 272 del 22 novembre 2017, la Corte costituzionale ha sostenuto che la maternità surrogata «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane».

<sup>2</sup> S. SERRAVALLE, *Maternità Surrogata, assenza di derivazione biologica e interesse del minore*, Esi, Napoli 2018.

Di tali questioni si occupa la Professoressa Serena Serravalle nel volume *Maternità Surrogata, assenza di derivazione biologica e interesse del minore*, pubblicato all'interno dei *Quaderni della rassegna di diritto civile* diretta da Pietro Perlingieri e alla quale abbiamo il piacere di rivolgere alcune domande per la rivista *Ordines*.

Gentile Professoressa Serravalle, innanzitutto grazie per la disponibilità che ha dimostrato nell'accettare questa intervista.

*La maternità surrogata ha contribuito a modificare radicalmente il significato stesso del concetto di madre e, con esso, di quelle relazioni affettive che appaiono decisive per lo sviluppo della personalità del minore. All'interno di uno scenario così complesso, dentro il quale le figure genitoriali si moltiplicano, il minore può vivere una condizione di estrema incertezza, che condiziona fortemente la formazione della sua identità. Quale pensa sia la strada migliore da percorrere per ridurre tale incertezza? Quali sono i principali fattori, insieme alla conoscenza della derivazione biologica che, nella vita familiare, concorrono a formare la personalità del figlio?*

L'attuale complessità delle relazioni familiari è determinata, per un verso, dall'evoluzione della scienza medica - segnatamente dalle tecniche che consentono di separare la procreazione dall'apporto biologico - per altro verso, da un clima culturale favorevole all'emersione delle istanze sociali tradottesì in modelli familiari alternativi a quello tradizionale. Sul piano legislativo si registrano due fondamentali interventi: la regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze; la riforma della filiazione. Entrambi muovono nella direzione del superamento della visione tradizionale, che individua nella famiglia coniugale l'*habitat* naturale della filiazione;

nell'epoca della pluralità dei modelli familiari, la tutela dei figli non è più mediata dalla tutela del matrimonio. Sul piano dell'interpretazione giudiziale si registrano, inoltre, indirizzi ermeneutici che accreditano differenti figure di genitori: biologici, legali, affettivi o sociali. In questo complesso scenario fenomenico e giuridico, l'interprete non deve perdere di vista l'esigenza prioritaria di tutela del minore, approntando ai differenti problemi soluzioni che assicurino a questi di vivere in un ambiente idoneo a realizzare la propria personalità. Non vi è dubbio che la conoscenza della derivazione biologica - e, ancor più, il suo accertamento - siano funzionali allo sviluppo della personalità individuale; ciò non esclude che alla costruzione dell'identità del figlio possano concorrere una pluralità di fattori, tra i quali il sentirsi partecipe di un gruppo familiare o l'aver instaurato, all'interno di esso, significative relazioni affettive. L'indicazione che possiamo trarre dal dato normativo, in particolare dalla riforma della filiazione, è che - sebbene sia stato superato l'orientamento secondo cui la corrispondenza alla realtà di fatto degli stati personali e familiari risponda ad esigenze di ordine pubblico - l'emersione della verità della procreazione è, rispetto al passato, favorita ed assicurata da azioni di stato, sotto diversi profili, più efficaci. La contrapposta esigenza di stabilizzazione dei rapporti familiari è parimenti considerata e, alla luce della riforma, reputata funzionale - più che all'unità familiare e alla preminente tutela della famiglia fondata sul matrimonio - all'interesse del minore, la cui tutela può giustificare un arretramento del principio di verità. Una pluralità di disposizioni ed accreditati indirizzi giurisprudenziali consentono di escludere che il genitore possa vantare un diritto ad accertare la corrispondenza degli stati familiari alla realtà della procreazione. Si pensi alle limitazioni relative alla legittimazione attiva ed alle restrizioni temporali per l'esercizio delle azioni di stato da parte dei legittimati diversi dal figlio, all'esclusione del padre biologico tra i legittimati attivi delle azioni di contestazione dello stato di figlio e di disconoscimento della paternità, all'impossibilità per il padre legale di poter agire per il disconoscimento

nell'ipotesi in cui la moglie abbia subito violenza da parte di un terzo, nei casi di riconoscimento di compiacenza e di consenso previamente prestato alla fecondazione eterologa. Il contributo della riforma alla disciplina della filiazione può essere rinvenuto nella centralità assegnata all'interesse del minore all'acquisizione o conservazione di uno stato con il quale egli si identifichi ed è rimessa proprio al minore, dotato di capacità di discernimento, la valutazione in merito all'opportunità di procedere all'accertamento del legame genitoriale biologico, preordinato all'acquisto o alla rimozione dello stato di figlio, affinché possa essere titolare di uno *status* corrispondente alla propria identità personale. Resta, però, aperto il problema dell'individuazione dei criteri che debbono presiedere all'identificazione dell'interesse del minore, ove questi non possa autonomamente esercitare le azioni di stato. Ciò presuppone, innanzitutto, la verifica dei margini di discrezionalità di cui gode l'autorità giudiziaria sia nell'autorizzare, su istanza del pubblico ministero, la nomina del curatore speciale per l'esercizio dell'azione nell'interesse del minore, sia nel valutare autonomamente tale interesse nel corso del giudizio promosso dal curatore speciale. Su questo terreno si gioca il ruolo dell'interprete, il cui compito è reso oggi più agevole grazie alle indicazioni fornite dalla Consulta, secondo cui il giudice di merito, nel comparare gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello *status* e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore, deve tenere conto di alcune variabili: la durata del rapporto instauratosi col minore e, pertanto, della condizione identitaria già acquisita da questi; le modalità del concepimento e della gestazione; la presenza di strumenti legali - quale è l'adozione in casi particolari - che favoriscano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, diverso sì da quello derivante dal riconoscimento, ma pur sempre idoneo ad assicurare al minore un'adeguata tutela.

n. 2/2019

*Come Lei ha avuto modo di evidenziare in maniera chiara nel suo lavoro, la Cedu, in numerose decisioni, ha più volte richiamato, assieme all'interesse superiore del minore, anche gli interessi coinvolti in un più un ampio contesto relazionale. Come crede che si possa coniugare in modo equilibrato la supremazia dell'interesse del minore con quello degli altri soggetti a vario titolo protagonisti del processo di surrogazione?*

L'interesse del minore – clausola generale, nozione quadro – detta un'indicazione di carattere valoriale, indica una direzione da perseguire, non offre di per sé criteri decisionali. La sua invocazione all'interno della decisione giudiziaria risponde talora a logiche profondamente diverse, sottese ai differenti significati assunti dalla locuzione «interesse del minore» nell'esperienza giuridica. Quest'ultima, nel suo impiego originario, designa la finalità in ragione della quale il giudice può decidere un singolo caso discostandosi dalle regole legislative e dai precedenti giudiziari; con la positivizzazione nella normativa internazionale di tutela dei diritti fondamentali, l'interesse del minore viene inteso anche quale fondamento giustificativo delle discipline di tutela dei diritti del minore. Nelle decisioni giudiziarie fondate sul «preminente interesse del minore» - sia dei giudici nazionali sia della Cedu - esso è utilizzato in entrambi i significati, ovvero invocato, talora per applicare la previsione legislativa a tutela della generalità dei minori, talaltra per disattenderla. Tra le decisioni nell'interesse del minore, in particolare, quelle della Cedu si caratterizzano per la specificità dell'aspetto considerato, ovvero il diritto del minore ad intrattenere una relazione affettiva reciproca con i suoi genitori, connotata dall'intimità familiare. La biunivocità del rapporto fa sì che, titolari del diritto alla relazione affettiva, siano tanto il minore, quanto i genitori; è per tale ragione che la dichiarata priorità dell'interesse del minore finisce, a volte, per risolversi nell'accoglimento delle istanze dei genitori. Sotto le spoglie del «preminente interesse del minore», si nasconde il preteso

«diritto alla genitorialità», che la stessa Corte costituzionale ha affermato qualche anno addietro<sup>3</sup>, ma che appare ridimensionato dai più recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità<sup>4</sup>. Personalmente sono scettica in merito alla configurabilità di tale diritto. In primo luogo perché la libertà di autodeterminazione procreativa è esercitabile – al di fuori della procreazione naturale – nella misura in cui si resti nel perimetro disegnato dall'ordinamento. Nell'accordare protezione ad una legittima aspirazione alla genitorialità – non perseguibile mediante la procreazione naturale – l'ordinamento ha fissato condizioni e limiti, che sottendono precise opzioni di politica legislativa, espressione di scelte di valore giustificate all'interno del quadro complessivo dei principi e rispecchianti il sentire della comunità sociale. Così, nell'accondiscendere alla realizzazione di progetti di genitorialità che prescindono dalla discendenza biologica, ha riservato l'adozione alle sole coppie coniugate da almeno tre anni, ha escluso l'adozione piena per le persone singole, ha limitato il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie eterosessuali coniugate o conviventi, ha vietato la surrogazione di maternità. Tali regole esprimono il punto di approdo della ponderazione degli interessi e dei principi concorrenti in ciascuna fattispecie. Il legislatore coniuga l'aspirazione alla genitorialità con l'interesse del minore – qui inteso come interesse della generalità dei minori – ad essere accolto in una famiglia che possa adeguatamente assolvere al ruolo assegnatale dall'ordinamento, ovvero quello di comunità di affetti, nella quale siano assicurati al minore mantenimento, istruzione e assistenza, anche morale, al fine di consentire il libero e pieno sviluppo della sua personalità. Seppure si acceda all'idea che l'interesse alla genitorialità configuri un diritto della personalità costituzionalmente garantito, è da escludere la sua costruzione in termini di diritto di libertà assoluto, poiché esso trova un temperamento

---

<sup>3</sup> Corte cost., 9 aprile-10 giugno 2014, n. 162.

<sup>4</sup> Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272; Cass., SS.UU., 8 maggio 2019, n. 12193; Cass., ord., 11 novembre 2019, n. 29071.



n. 2/2019

nell'esigenza di tutela di altri interessi, *in primis*, quello del minore. Sul piano delle modalità esplicative, si tratterebbe, pertanto, di un diritto sottoposto a quei limiti e quelle condizioni nei quali si esprime la sua conformazione all'insieme dei principi dell'ordinamento e che lo rendono, al pari di ogni altro "diritto", situazione giuridica soggettiva complessa. Nell'aderire alla tesi secondo cui la dignità ispira e, quindi, precede l'attribuzione dei diritti della personalità, ritengo che non possa essere accordata tutela al «diritto alla genitorialità» esercitato mediante il ricorso alla surrogazione di maternità, poiché riconoscimento e protezione di qualunque diritto di libertà postulano il rispetto del principio di dignità, violato nell'ipotesi di utilizzo della pratica.

*Proprio rispetto a tale violazione, ritiene che la maternità surrogata a titolo oneroso e quella a titolo gratuito debbano essere valutate moralmente e giuridicamente in modo differente o crede, invece, che in entrambi i casi si concretizzi una compressione della dignità della donna? Detto altrimenti, crede che gratuità e onerosità debbano influenzare il nostro giudizio sulle pratiche di surrogazione, o pensa invece che, a prescindere dalla connotazione economica, la pratica comporti sempre una degradazione a "contenitore" del corpo femminile, costituendo un comportamento oltre che illecito, anche immorale?*

Nell'adesione ad una concezione oggettiva di dignità, ritengo non possa fondarsi sulla natura gratuita un giudizio meno severo sulla maternità surrogata, atteso che il titolo gratuito/oneroso non incide sull'attitudine della pratica ad essere lesiva della dignità della gestante e del nato. Sul piano normativo, anche le fonti internazionali che affermano il principio di dignità pongono contestualmente il divieto di commercializzazione del corpo



umano<sup>5</sup>. Nell'interpretazione di tali fonti coloro che aderiscono ad una concezione soggettiva di dignità reputano che la soluzione che si è consolidata a livello internazionale non sia quella dell'indisponibilità, bensì dell'inalienabilità a titolo oneroso, o gratuito. Eppure, nell'affermare che il dato che si trae dal complessivo tessuto normativo sia quello di una protezione del corpo e delle sue parti mediante una regola di *market-inalienability* e non di *inalienability* in senso stretto, non mancano di precisare che sono rinvenibili eccezioni, tra le quali figura proprio il caso della maternità surrogata, particolarmente significativo perché al confine tra i modelli di indisponibilità e di gratuità<sup>6</sup>. I casi di surrogazioni realmente gratuiti sono, per altro, assolutamente marginali, poiché la maggior parte degli accordi di maternità surrogata a titolo gratuito non sono sorretti da spirito altruistico o di solidarietà, trattandosi semplicemente di accordi conclusi in Stati le cui legislazioni escludono la surrogazione verso corrispettivo, ammettendo la corresponsione del «rimborso delle spese». Considerati anche gli importi di tali rimborsi, si può per lo più escludere la natura realmente gratuita di tali accordi.

*Sempre più di frequente, al fine di soddisfare il legittimo desiderio di diventare genitori, le coppie si spostano dai paesi in cui è sancito un divieto di maternità surrogata, come l'Italia, verso paesi in cui la stessa pratica è considerata lecita, determinando così l'incremento del cosiddetto "turismo riproduttivo". Come giudica questo fenomeno?*

---

<sup>5</sup> Artt. 1 e 21 Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 1997; artt. 1 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

<sup>6</sup> G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della carta dei diritti)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 819 ss., spec. nota 24.



n. 2/2019

Non vi è dubbio che la pratica surrogatoria costituisca il *core business* di centri di fecondazione che operano in Stati privi di regolamentazione del fenomeno, ovvero in Stati che - in ragione di una disciplina molto favorevole alla sostituzione di maternità - si propongono come mete predilette del turismo procreativo. Sebbene sul piano internazionale è in atto un grande impegno per contenere tale fenomeno, si è ancora lontani dal trovare una soluzione, cosicché è diffusa la constatazione che in molti paesi in via di sviluppo la procreazione e gestazione per conto di terzi sia “un mestiere” per donne indigenti. Gli effetti sociali di tale fenomeno sono ben evidenziati, nell’opinione separata relativa alla decisione della Grande Camera della Cedu nel caso *Paradiso e Campanelli c. Italia*<sup>7</sup>, del giudice Dedov, secondo cui il fenomeno, assimilabile al traffico di esseri umani, costituisce testimonianza di una società non inclusiva - che continua ad essere divisa tra le nazioni sviluppate e le nazioni meno sviluppate - né realmente solidale. Egli reputa che qualsiasi compromesso con i diritti umani e i valori fondamentali comporti la fine di ogni civiltà, per cui la sfida da cogliere attiene al valore da assegnare ai diritti fondamentali, in funzione dei quali occorre ridefinire il tradizionale approccio della Cedu alla vita privata, il cui rispetto non può essere assicurato a scapito della stagnazione e del degrado della società. All’interno del più ristretto contesto sociale nazionale, il turismo riproduttivo crea, inoltre, discriminazione tra coppie che hanno la possibilità economica di recarsi all’estero per effettuare la surrogazione e coppie che non hanno una condizione economica sufficientemente agiata per farlo.

*I figli nati all'estero da maternità surrogata e per i quali si richiede la trascrizione dell'atto di nascita in Italia, sovente diventano incolpevoli*

---

<sup>7</sup> Cedu, Grand Chamber, 24 gennaio 2017, *Paradiso e Campanelli c. Italia*.

*protagonisti di lunghe e drammatiche vicende processuali. La tutela del minore si concretizza così, spesso in maniera tardiva, solo nelle aule dei tribunali. In ragione di ciò, pensa si possano identificare particolari casi meritevoli di una specifica legislazione, di modo che la tutela avvenga, ex ante, per via normativa e non solo, ex post, per via giudiziale?*

In un sistema quale il nostro, che vieta la surrogazione di maternità e nel quale l'interesse del minore assume valenza sì preminente, ma non sfugge al contemperamento con altri interessi, anche di carattere generale, la tutela dei minori nati tramite surrogazione non può che realizzarsi *ex post*. Personalmente non condivido l'indirizzo interpretativo che - sul fondamento della distinzione tra ordine pubblico "costituzionale" e "discrezionale" - scinde il piano dell'indagine concernente la pratica della gestazione da quello riguardante le situazioni giuridiche soggettive del nato e, in particolare, il suo diritto ad acquisire uno *status* di figlio che rispetti nella misura più ampia possibile il suo interesse alla genitorialità, all'identità, all'affettività. Da tale impostazione consegue l'inazionabilità, per contrarietà all'ordine pubblico, di qualsiasi provvedimento straniero che riconosca eventuali diritti connessi alla surrogazione - quali, ad esempio, la richiesta del compenso pattuito o l'esecuzione di obblighi previsti dal relativo contratto - di contro, il riconoscimento verso il nato delle situazioni giuridiche soggettive connesse allo stato di figlio, trattandosi di diritto fondamentale espressamente riconosciuto dalla Costituzione italiana (artt. 30 e 31) e dalla C.d.f.U.E. (art. 24). I sostenitori della tesi ritengono che la confusione dei due profili condurrebbe a discriminare i nati, nell'attribuzione dello stato di figlio, a seconda delle circostanze della nascita e della modalità di gestazione. Sul punto si dà atto che è la stessa giurisprudenza costituzionale e delle alte corti ad accordare rilievo alle riferite modalità: la Consulta reputa preminente l'interesse all'emersione della verità della procreazione - rispetto all'interesse del minore - allorché il



n. 2/2019

concepimento si realizzi mediante il ricorso a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane»<sup>8</sup>; parimenti la Cedu - nella decisione della *Grand Chamber* relativa al caso *Paradiso e Campanelli c. Italia* - esclude l'irrilevanza della natura illegale dei presupposti su cui si fonda la filiazione, reputando giustificata l'interferenza nella vita privata dei ricorrenti anche alla luce del criterio della «necessità in una società democratica». L'opzione interpretativa dapprima indicata - nel tenere distinti i piani della liceità e meritevolezza degli accordi di gestazione surrogata e del riconoscimento dello *status filiationis* del minore nato a seguito di essi - non appare convincente, poiché finisce con il vanificare una precisa scelta di valore compiuta dall'ordinamento e con il frustrare la funzione deterrente che il divieto di surrogazione è chiamato a svolgere. *De jure condendo*, considerato che nella giurisprudenza nazionale la soluzione del problema relativo allo *status* del nato mediante surrogazione è affidata all'adozione in casi particolari, potrebbe immaginarsi di novellare la disciplina dell'istituto, includendo espressamente il caso di adozione del figlio biologico del *partner* nato con il ricorso a tale pratica procreativa. Non ritengo, però, che tale opzione sia da prediligere, reputando più opportuno dare soluzione al problema nel quadro di una disciplina organica della "genitorialità sociale".

*All'interno del suo volume, sin dalle prime pagine, Lei afferma che il divieto di surrogazione di maternità voluto dal legislatore italiano è, oltre che legittimo, perfettamente aderente col principio della dignità umana, intesa quale valore fondativo della stessa coesistenza umana. Tale idea è stata confermata, come Lei ha ricordato, in occasione della sentenza*

---

<sup>8</sup> Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272; in linea Cass., SS.UU., 8 maggio 2019, n. 12193.

*Paradiso e Campanelli c. Italia del 24 gennaio 2017, tra gli altri, dal giudice della Cedu Dmitrij Dedov, secondo cui «la maternità surrogata viola i principi fondamentali della civiltà umana e nuoce a tutti i partecipanti».*

*Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene che un'eventuale ammissione di tale pratica possa costituire, oltre che una lesione per la dignità individuale, anche una minaccia per la “tenuta valoriale” della nostra comunità politica?*

La questione, a mio avviso, va affrontata strettamente sul piano del diritto positivo. Dal dibattito intorno alla determinazione del contenuto applicativo della dignità, rigorosamente attento al dato positivo ricostruito alla luce del più ampio sistema dei valori normativi, emergono una pluralità di visioni, riconducibili a due letture diametralmente opposte: nell'una (originata nell'ambiente statunitense), l'idea di dignità si sovrappone fino a coincidere con i concetti di libertà e di identità personale, ovvero collima con il principio di autonomia, così che il rispetto della dignità si esprime nella pretesa dei cittadini ad un comportamento omissivo dei pubblici poteri. Diversamente, nell'approccio europeo, fondato sull'idea che la protezione dei valori della persona rappresenti l'obiettivo primario e finale della comunità democratica, è previsto un sistema articolato di limiti ai diritti, la regolazione dei rapporti, l'accentuazione delle responsabilità. Atteso l'attuale pluralismo culturale, anche con riferimento al medesimo contesto normativo si riscontrano letture differenti. L'appello alla dignità talora fa riferimento ad una concezione sostantiva o ontologizzante in cui il soggetto cui inerisce la dignità è un'entità astratta come la natura umana o l'umanità; in questo caso l'appello alla dignità serve a limitare certe libertà individuali in nome del fatto che l'esercizio di quelle libertà lede ciò che di umano c'è nell'uomo. Secondo altra visione, la nozione di dignità è legata al modo peculiare in cui ciascuna persona elabora il proprio piano di vita; in questo caso l'appello alla dignità è fonte delle pretese morali che il singolo

individuo può opporre agli altri. Le mie riflessioni sulla maternità surrogata muovono dalla convinta adesione alla tesi della nozione oggettiva di dignità umana, ricavabile dalla Costituzione, che, nell'assumere, quale impegno fondamentale, il pieno e libero sviluppo della personalità umana esige la sottoposizione dei processi di autodeterminazione del singolo al giudizio che l'ordinamento impone in termini di serietà del volere e di apprezzamento positivo dell'agire, un giudizio fondato sulla preminenza di un valore - quello della dignità umana - che legittima la praticabilità delle scelte individuali, fissandone i limiti. Ritengo che la visione emergente dalla complessiva architettura costituzionale sia quella secondo cui la libera ricerca dei fini, che pur si coniuga al pluralismo dei valori protetto dalla Costituzione, non possa mai tradursi nella negazione del valore originario dell'uomo. Tale visione trova riscontro nel divieto di surrogazione, che rispecchia gli equilibri valoriali espressi nella Carta fondamentale – patto fondativo della comunità nazionale – e rappresenta una scelta di valore ancora attuale e condivisa nella società. Non ritengo che ci siano né le condizioni sociali che possano condurre al superamento del divieto, né, soprattutto, quelle giuridiche, atteso che è la Costituzione - secondo l'indicazione fornita dalla Consulta – ad essere di ostacolo all'ammissibilità della pratica surrogatoria.